



SENT. n. 37/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21619 del registro di Segreteria, proposto

da A. I., nato ad *Omissis* il *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Sandra

Biglioli, che ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (sandra.bi-

glioli@avv.sp.legalmail.it) dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni

e presso il cui studio è elettivamente domiciliato

contro

l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale rappresentato e difeso

disgiuntamente dagli avvocati Alberto Fuochi e Lilia Bonicioli ed elettiva-

mente domiciliato presso la Direzione regionale in Genova

e nei confronti

dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale della Spezia, in persona del

Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distret-

tuale dello Stato di Genova presso i cui uffici di Genova, è legalmente domi-

ciliata.

	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 27 marzo 2026, l'avv. Biglioli per la parte	
	ricorrente e l'avv. Bonicioli per la parte resistente ed all'esito della camera di	
	consiglio in pari data.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato il 7 maggio 2025, il sig. I., militare in congedo della	
	Marina Militare, espone che, con decreto del Ministero della difesa - Direzione	
	Generale Previdenza Militare e della Leva- II Reparto Speciali Benefici n.	
	<i>Omissis</i> del 4 giugno 2020, è stato riconosciuto equiparato a vittima del do-	
	vere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione e che	
	pertanto, con raccomandata dell'11 giugno 2024 ha invano domandato	
	all'I.N.P.S. l'esenzione dall'imposizione fiscale della pensione diretta di cui è	
	titolare, per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 211, della legge 11	
	dicembre 2016 n. 232.	
	Il ricorrente, richiamando ampiamente conforme giurisprudenza anche di que-	
	sta Corte, assume che il beneficio fiscale in questione sia applicabile a tutti i	
	trattamenti pensionistici erogati in favore dei soggetti equiparati alle vittime	
	del dovere e non già solo a quelli correlati all'infermità per la quale è avvenuta	
	l'equiparazione.	
	Il medesimo conclude, quindi, per l'accertamento e la declaratoria del proprio	
	diritto all'esonero dalla ritenuta Irpef sulla pensione in godimento e per la con-	
	seguente condanna dell'istituto previdenziale a cessare la ritenuta fiscale e a	
	porre in pagamento in suo favore l'importo lordo delle ritenute fiscali e addi-	
	zionali. Con vittoria di spese, competenze ed accessori con distrazione in	
	2	

favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

L'istituto resistente si è costituito con comparsa depositata il 10 settembre 2025, con cui in via pregiudiziale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito e la carenza della propria legittimazione processuale. Secondo la difesa, poiché la causa verte in materia di esenzione dalle imposte sui redditi e considerando la qualità di sostituto d'imposta dell'I.N.P.S., legittimato passivo non sarebbe il medesimo ma il Ministero dell'economia e delle finanze in quanto percettore della trattenuta fiscale. Inoltre, la controversia avrebbe natura tributaria e non pensionistica in quanto non si farebbe questione del diritto all'emolumento pensionistico bensì degli effetti fiscali di tale trattamento. La giurisdizione, pertanto, non apparterebbe alla Corte dei conti bensì alla Corte di giustizia tributaria di Genova. A sostegno di tale prospettazione, la difesa richiama recenti pronunce del giudice di legittimità, alla cui stregua l'orientamento delle sezioni territoriali di questa Corte che ritengono sussistere la propria giurisdizione sarebbe meritevole di revisione. Sarebbe stata, infatti, espressamente riconosciuta la natura tributaria del giudizio promosso per l'accertamento del diritto all'esenzione fiscale in favore delle vittime del dovere, nonché la completa carenza di legittimazione dell'istituto nell'ambito delle fattispecie oggetto di causa. Sul punto la difesa osserva, infine, come la pensione del ricorrente sia stata quantificata nella misura corretta (importo lordo) e come ciò di cui si discute sia se quello stesso importo debba essere assoggettato, o meno, a imposizione fiscale.

In subordine, l'istituto chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, la quale sarebbe necessaria poiché dall'eventuale accoglimento del ricorso deriverebbero conseguenze non

	limitate alla gestione della pensione in pagamento ma riguardanti anche l'am-	
	ministrazione finanziaria che si vedrebbe privata di una entrata tributaria alla	
	quale ritiene di aver diritto. L'integrazione consentirebbe all'amministrazione	
	di prendere posizione sulla domanda di esenzione dalla trattenuta Irpef avan-	
	zata dal ricorrente e alla sentenza di estendere i propri effetti nei confronti della	
	stessa.	
	Nel merito, il ricorso sarebbe infondato perché presenterebbe peculiarità tali	
	da poter non essere assoggettato ai principi sostanziali fatti propri dalle sen-	
	tenze della Suprema Corte richiamate <i>ex adverso</i> . La pensione per cui si do-	
	manda l'esenzione fiscale, infatti, non avrebbe alcun riferimento alla posizione	
	lavorativa del ricorrente e al suo riconoscimento di "vittima del dovere". La	
	norma che regola l'esenzione fiscale farebbe espresso riferimento a disposi-	
	zioni legislative che individuano sia i soggetti destinatari sia la natura dei be-	
	nefici che spettano a tali soggetti, senza alcuna possibilità di estensione del	
	beneficio ad altre categorie. In sostanza, l'esenzione dall'Irpef troverebbe ap-	
	plicazione in relazione a quelle elargizioni che sono previste dalla legislazione	
	in materia di benefici per le vittime del dovere o del terrorismo e non per ogni	
	altra e diversa prestazione pensionistica erogata ad un soggetto che, per altri e	
	diversi motivi, è stato riconosciuto meritevole dello status di "vittima del do-	
	vere". La difesa conclude, pertanto, in via pregiudiziale per la declaratoria del	
	difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore della Corte di giustizia	
	tributaria di Genova, ovvero della carenza di legittimazione dell'I.N.P.S. In	
	subordine e nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del	
	Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 160- <i>bis</i> c.g.c. o come	
	meglio ritenuto, respingere il ricorso perché infondato. Con vittoria delle spese.	
	4	

	All’udienza del 28 novembre 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento	
	delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo. L’Istituto ha richiamato le	
	proprie difese e quanto dedotto e precisato nelle cause riguardanti la <i>vexata</i>	
	<i>quaestio</i> già trattate innanzi a questo giudice, insistendo nelle rassegnate con-	
	clusioni.	
	A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza n. 29 del 3 di-	
	cembre 2025, il giudice, rilevato che ai sensi dell’art. 160- <i>bis</i> , primo comma,	
	c.g.c. l’Agenzia delle entrate - nell’ambito delle cui funzioni e competenze	
	rientrano i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso	
	dei tributi diretti - ha un interesse contrario all’accoglimento del ricorso, ha	
	disposto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e fissato al 27	
	marzo 2026 l’udienza per la prosecuzione del giudizio.	
	L’Agenzia delle entrate si è costituita con memoria depositata il 18 marzo	
	2026, nella quale l’Avvocatura dello Stato evidenzia che l’odierno giudizio è	
	stato instaurato contestualmente a quello promosso innanzi alla Corte di giu-	
	stizia tributaria della Spezia, ove è oggetto di impugnativa il silenzio formatosi	
	sull’istanza di rimborso dell’Irpef precedentemente versata ed è chiesto l’ac-	
	certamento del diritto al beneficio fiscale in questione.	
	In via preliminare, l’Agenzia dubita che l’odierna controversia rientri nella giu-	
	risdizione di questa Corte, in quanto la stessa atterrebbe non già alla spettanza	
	o alla quantificazione del trattamento pensionistico in sé, bensì all’esistenza di	
	una vera e propria obbligazione tributaria.	
	Sul punto, assumerebbe rilievo dirimente l’art. 2 del decreto legislativo 31 di-	
	cembre 1992, n. 546, che attribuisce alla giurisdizione tributaria “ <i>tutte le con-</i>	
	<i>troversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque</i>	
	5	

	<i>denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo</i>	
	<i>per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative</i>	
	<i>sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.</i>	
	A sostegno delle proprie argomentazioni la difesa richiama la giurisprudenza	
	tanto contabile, la quale declina la giurisdizione sulla domanda del pensionato	
	avente per oggetto la restituzione di indebite ritenute Irpef (Sez. Lombardia,	
	14 marzo 2001, n. 278) poiché siffatta domanda introduce una causa di natura	
	essenzialmente tributaria e dunque una controversia sottratta alla cognizione	
	del giudice delle pensioni (Id., 10 luglio 2006, n. 425), quanto del giudice del	
	riparto, secondo cui la giurisdizione delle Commissioni tributarie è generale e	
	si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi op-	
	posti all’atto impositivo (Cass., SS.UU., 27 gennaio 2011, n. 1865).	
	Nel merito le doglianze del pensionato risulterebbero, in ogni caso, infondate.	
	Richiamata la Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, con cui l’Agenzia delle	
	entrate si è espressa positivamente in ordine alla sussistenza dei presupposti	
	oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell’esenzione fiscale di cui si di-	
	scute, l’Avvocatura osserva che le circolari dell’Amministrazione finanziaria	
	non rivestono alcuna efficacia vincolante, limitandosi a veicolare l’orienta-	
	mento interpretativo dell’Autorità emanante e costituendo, pertanto, meri stru-	
	menti di ausilio ermeneutico ai fini dell’applicazione della disciplina positiva.	
	Per sostanziale scrupolo tuzioristico, pertanto, la difesa rileva che i benefici	
	fiscali previsti dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 in relazione	
	ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari	
	superstiti - consistenti nell’esclusione del trattamento speciale di reversibilità	
	corrisposto ai superstiti dei caduti e delle pensioni privilegiate erogate per	
	6	

	causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal	
	novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini	
	dell'Irpef nonché nell'esenzione dall'Irpef della pensione maturata a seguito	
	dell'aumento figurativo di dieci anni del versamento dei contributi ricono-	
	sciuto a coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavo-	
	rativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro fami-	
	liari - non troverebbero applicazione nel caso di specie.	
	Ciò in ragione della circostanza che, al momento dell'equiparazione alle vit-	
	time del dovere, il ricorrente era già titolare di pensione ordinaria di anzianità	
	maturata senza l'aumento figurativo di cui al primo comma dell'art. 3 della	
	legge n. 206 del 2004 in relazione al quale è previsto il beneficio fiscale di cui	
	al secondo comma dello stesso art. 3, richiamato dall'art. 1, comma 211, della	
	legge n. 232 del 2016.	
	Secondo la difesa erariale, ai fini dell'applicazione del beneficio in parola, do-	
	vrebbe sussistere un trattamento pensionistico che trovi il suo presupposto nel	
	particolare <i>status</i> di vittima del dovere o soggetto equiparato, non configuran-	
	dosi affatto l'esenzione quale diritto correlato al mero <i>status</i> di vittima del do-	
	vere o equiparato.	
	Ciò troverebbe conferma sia nel tenore letterale del citato comma 211 dell'art.	
	1 della legge n. 232 del 2016, il quale dovrebbe ritenersi di stretta interpreta-	
	zione e, pertanto, non suscettibile di applicazione analogica, sia nei chiarimenti	
	forniti in materia dall'I.N.P.S.	
	Al riguardo, l'Agenzia richiama, in particolare, il messaggio n. 1412 del 2017	
	con cui l'Istituto previdenziale ha affermato che, con riferimento ai soggetti di	
	cui all'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, l'esenzione fiscale va	
	7	

	applicata esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati	
	all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere	
	o equiparato e la successiva nota del luglio 2020, con cui è stato ribadito che	
	per <i>“le prestazioni pensionistiche liquidate a favore della categoria degli equi-</i>	
	<i>parati di cui all’articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, detta</i>	
	<i>esenzione fiscale – ai sensi dell’art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016 –</i>	
	<i>spetta ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha</i>	
	<i>dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato”</i> .	
	In subordine, la difesa evidenzia che, nella denegata ipotesi di accoglimento	
	della pretesa azionata dal ricorrente, la domanda restitutoria dovrebbe, comun-	
	que, essere respinta con riferimento alle somme corrisposte sino al 1° novem-	
	bre 2025, per intervenuta decadenza del relativo diritto ai sensi dell’art. 38 del	
	d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, avendo il pensionato presentato l’istanza am-	
	ministrativa di rimborso in data 24 settembre 2024 e dovendosi, in ipotesi, cir-	
	coscrivere l’accoglimento ai tributi corrisposti nei quarantotto mesi antece-	
	denti.	
	L’Agenzia delle entrate conclude, pertanto, per la declaratoria del difetto di	
	giurisdizione del giudice adito e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Con	
	vittoria delle spese.	
	All’udienza del 27 marzo 2026, la difesa del ricorrente ha insistito nelle con-	
	clusioni già rassegnate, anche in punto di giurisdizione. La difesa dell’ente pre-	
	videnziale ha riferito, in relazione ad altra causa identica oggi in trattazione,	
	che l’Istituto, a seguito della menzionata Risoluzione dell’Agenzia delle en-	
	trate, ha emesso il Messaggio Hermes n. 612 del 20 febbraio 2026, con cui	
	comunica di aver proposto ai Ministeri vigilanti una bozza di circolare che si	
	8	

	pone l'obiettivo di applicare il beneficio fiscale, su istanza degli aventi diritto,	
	a tutti i trattamenti pensionistici riconducibili all'ambito soggettivo e oggettivo	
	di cui trattasi, nell'ambito dei propri ordinari adempimenti quale sostituto	
	d'imposta. La difesa ha, altresì, fatto presente che l'ente previdenziale sta por-	
	tando avanti tutte le iniziative utili per adeguarsi il più rapidamente possibile	
	al nuovo orientamento dell'amministrazione finanziaria.	
	Nessuno è comparso per l'Agenzia delle entrate.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura	
	del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il giudizio mira ad accertare se, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 211,	
	della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sussista il diritto del ricorrente, la cui	
	qualità di soggetto equiparato a vittima del dovere è incontrovertibile, a percepire	
	il trattamento pensionistico diretto in godimento senza l'applicazione delle ri-	
	tenute previste dalla vigente legislazione in materia di imposte sui redditi, ef-	
	fettuate dall'I.N.P.S. in qualità di sostituto d'imposta.	
	1. Innanzitutto, conformemente al prevalente orientamento di questa Corte e in	
	continuità con i precedenti della Sezione, deve affermarsi che nella fattispecie	
	sussiste la giurisdizione del giudice adito.	
	L'art. 1, secondo comma, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016,	
	n. 174 (codice di giustizia contabile) devolve a questa Corte i giudizi in materia	
	pensionistica.	
	La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nello statuire che	
	spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli	
	9	

artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, “*tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si allegghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato*” e che “*la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti... ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l’accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla conseguenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo*” (ex multis, Cass., SS.UU., 26 settembre 2022, n. 28020 e precedenti ivi richiamati).

Il giudice di legittimità ha, altresì, affermato che “*le controversie tra sostituto d’imposta e sostituto relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituto nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio*

	<i>del rapporto tributario e nelle quali manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui all'elenco contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 così che la controversia non ha ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata"</i>	
	(Cass., Sez. lav., 25 agosto 2021, n. 23417 e giurisprudenza ivi richiamata).	
	Tali uniformi indirizzi interpretativi suffragano la tesi della natura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal legislatore alla Corte dei conti quale giudice delle pensioni, <i>"da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell'importo erogato al ricorrente dall'INPS"</i> (ex multis, Sez. Toscana, 13 febbraio 2025, n. 17).	
	Non vale in senso contrario richiamare, come fa l'ente previdenziale, la giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione che correttamente ritiene la propria giurisdizione qualora si controverta sulla domanda del pensionato diretta ad ottenere dall'Agenzia delle entrate il rimborso dell'Irpef trattenuta sul trattamento di quiescenza in godimento (ex multis, Cass. 29 maggio 2024, n. 15115).	
	Neppure giovano i richiami, effettuati dall'Agenzia delle entrate, tanto alla giurisprudenza contabile che esattamente declina la giurisdizione nelle cause nelle quali il pensionato reclama la ripetizione di indebite ritenute Irpef, quanto alla giurisprudenza di legittimità che afferma il carattere generale della giurisdizione tributaria, atteso che nell'odierno giudizio non si domanda la restituzione delle ritenute né si impugna alcun atto impositivo (ragione per cui è	
	11	

	inconferente il richiamo all'istituto della decadenza del diritto al rimborso, invocato dall'amministrazione finanziaria).	
	2. Deve, parimenti, affermarsi la legittimazione passiva dell'I.N.P.S.	
	Nonostante la locuzione utilizzata, l'eccezione sollevata al riguardo dall'Istituto investe la titolarità passiva del rapporto controverso. La giurisprudenza di legittimità (<i>ex multis</i> , Cass., 22 giugno 2005, n. 13403 e 20 novembre 2003, n. 17606) ha da tempo chiarito, infatti, che le condizioni dell'azione (possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire) sono accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva bensì alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. In particolare, secondo la Corte di cassazione, <i>“il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimatio ad causam, (enfasi dell'estensore) nel duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisprudenziale e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che, qualora da tale controllo risulti che già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ovvero il convenuto non possono identificarsi col soggetto avente diritto a conseguire o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva, mentre ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dar luogo ad una pronuncia sulla legittimazione ma ad una decisione sul merito (Cass., 18 dicembre 1987, n. 9427 e 4 febbraio 1993, n. 1375)”</i> (Cass., 22 novembre 2002, n. 16492). Ciò	
	12	

	significa che l'accertamento della legittimazione passiva, intesa in senso pro-	
	prio, mira a vagliare la coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda	
	è proposta e quello che nella domanda si assume essere il soggetto passivo del	
	diritto o, comunque, il soggetto che ha violato il diritto vantato per cui, ove tale	
	coincidenza difettesse, avendo l'attore dedotto la violazione di detto diritto da	
	parte di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, sa-	
	rebbe accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti al-	
	legati, l'ipotetico diritto azionato non sarebbe violato o pregiudicato da colui	
	contro il quale l'azione è proposta e ciò non può che comportare una pronunzia	
	di inammissibilità dell'azione. L'accertamento, invece, non già dell'ipotetica,	
	bensi dell'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso, tanto dal lato	
	attivo quanto da quello passivo, investendo la fondatezza della domanda at-	
	tiene al merito della causa (in senso conforme, Sez. III App., 26 settembre	
	2023, n. 379).	
	Nel caso di specie, avendo il ricorrente prospettato l'illegittimità della ritenuta	
	operata dall'I.N.P.S., nella sua qualità di sostituto d'imposta, sussiste senz'al-	
	tro la legittimazione passiva del medesimo Istituto, mentre la questione dell'ef-	
	fettiva titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito.	
	Anche con riferimento all'eccezione in esame non coglie nel segno il richiamo	
	alla giurisprudenza della Corte di cassazione che esclude la legittimazione	
	dell'ente previdenziale nelle cause introdotte dinanzi al giudice tributario per	
	ottenere il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla pensione (Cass., n. 15115 del	
	2024, cit.), poiché l'odierna controversia, nella quale, si ribadisce, non si fa	
	alcuna questione di ripetizione di somme non dovute, concerne, invece, il di-	
	ritto a percepire la pensione nella misura intera, senza applicazione di detta	
	13	

	trattenuta.	
	3. Con riguardo, infine, alla circostanza, rilevata dall’Agenzia delle entrate,	
	della contestuale pendenza dinnanzi a due distinti plessi giurisdizionali di	
	cause asseritamente identiche, questa Sezione ha già avuto modo di eviden-	
	ziare che <i>“La controversia proposta avanti alla Corte di Giustizia Tributaria</i>	
	<i>... attiene al rapporto giuridico di imposta e, quindi, alla legittimità del pre-</i>	
	<i>lievo già operato alla fonte, versato all’erario e di cui si chiede la successiva</i>	
	<i>restituzione; in questa situazione, lato sensu equiparabile a quella del paga-</i>	
	<i>mento al creditore apparente disciplinata dall’art. 1189 c.c., il pensionato</i>	
	<i>deve rivolgersi necessariamente all’Agenzia delle Entrate con apposita istanza</i>	
	<i>di rimborso della somma dovutogli per poi agire, in presenza di provvedimento</i>	
	<i>negativo o di silenzio – rigetto, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, ri-</i>	
	<i>manendo l’INPS del tutto estraneo a tale vicenda. La differente controversia</i>	
	<i>instaurata innanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale ha, invece, per</i>	
	<i>oggetto il rapporto previdenziale intercorrente tra pensionato e INPS e ha la</i>	
	<i>finalità di accertare e dichiarare chi sia il legittimo creditore della somma</i>	
	<i>corrispondente alle ritenute fiscali, in modo da consentire così all’Istituto pre-</i>	
	<i>videnziale di adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica.</i>	
	<i>L’opposta interpretazione proposta dall’Avvocatura pubblica ... darebbe</i>	
	<i>luogo ad un danno oggettivo per il pensionato, il quale si vedrebbe costretto,</i>	
	<i>mese dopo mese, a subire la trattenuta per poi fare un’istanza di rimborso ed</i>	
	<i>eventualmente instaurare il contenzioso davanti al giudice tributario, incom-</i>	
	<i>petente a conoscere i rapporti previdenziali”</i> (Sez. Liguria, 23 gennaio 2026,	
	n. 4).	
	4. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.	
	14	

	4.1. Il comma 563 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposi-	
	zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge	
	finanziaria 2006) ha ampliato la nozione di vittime del dovere, originariamente	
	prevista dall'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a	
	favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di	
	azioni terroristiche), mentre il successivo comma 564 ha introdotto la categoria	
	dei soggetti equiparati alle vittime del dovere. Come evidenziato dalla Corte	
	di cassazione, la legge ha individuato, <i>“nel comma 563, talune attività che,</i>	
	<i>ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insor-</i>	
	<i>genza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime</i>	
	<i>i benefici quali vittime del dovere; elencando, nel comma 564, i ‘soggetti equi-</i>	
	<i>parati’, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una</i>	
	<i>delle attività ... che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in</i>	
	<i>altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze</i>	
	<i>eccezionali”</i> (Cass., SS.UU., 24 febbraio 2022, n. 6214).	
	La legge ha, altresì, previsto una progressiva estensione in favore di tali cate-	
	gorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del	
	terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando ad apposito regolamento la disci-	
	plina delle modalità di corresponsione delle provvidenze, emanato con d.P.R.	
	7 luglio 2006, n. 243.	
	4.2. Ponendosi sulla scia di tale direttrice estensiva, l'art. 1, comma 211, della	
	legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno	
	finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha disposto	
	che <i>“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trat-</i>	
	<i>tamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari</i>	
	15	

superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi".

4.3. Il comma 211 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 è stato inserito nel testo del d.d.l. A.C. 4127-bis-A mediante emendamento n. 32.1 NF, approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 23 novembre 2016.

Tale emendamento *"Aggiunge il comma 1-bis (comma 211) che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.*

Conseguentemente Modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 7,8 milioni di euro l'incremento annuo del Fondo per le esigenze indifferi-

bili ...a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 32 che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi" (Cfr. A.C. 4127-bis-A, Sintesi degli emendamenti approvati dalla

V Commissione Bilancio, Dossier - XVII Legislatura, novembre 2016, pagg. 8, 76, 154).

La Nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica n. 155

Dicembre 2016 espone che *"Il comma aggiunto in sede di esame parlamentare prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge*

in esame, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5

e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della

legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi (IRPEF). La RT evidenzia che la disposizione è volta ad estendere, alle fattispecie in esame, la non imponibilità ai fini IRPEF già prevista per i trattamenti economici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Sulla base dei dati forniti dall'INPS risultano erogazioni a favore dei soggetti indicati per un ammontare pari a complessivi 32,3 mln di euro di imponibile su cui sono applicate ritenute per 7,7 mln di euro. La perdita di gettito, in termini di competenza è quindi pari a 7,7 mln di euro su base annua...”

(Cfr. pag. 127 e 128).

4.4. L'interpretazione uniforme della Corte di cassazione - la quale, con ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4873, ha enunciato il principio di diritto secondo cui *“l'estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico, di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, operata dall'art. 1, comma 211, della l. 232/2016, ha effetti dal 1° gennaio 2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo”* - cui ha aderito in maniera maggioritaria la giurisprudenza di merito della Corte dei conti (avallata da App. I, 24 marzo 2025, n. 39 che ha riformato la sentenza di questa Sezione 16 novembre 2022, n. 108) è nel senso che il beneficio dell'esenzione dall'Irpef valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere o il soggetto ad essa equiparato a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento, in definitiva ritenendosi che si tratti di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva.

4.5. Non si rinvencono motivi per discostarsi dal consolidato orientamento

	favorevole alle ragioni dei pensionati.	
	La lettera dell’art. 1, comma 211, cit. applica i benefici fiscali a tutti i tratta-	
	menti pensionistici di cui godono le vittime del dovere, senza prevedere la ne-	
	cessità che la pensione sia correlata con l’evento che ha determinato il ricono-	
	scimento del relativo <i>status</i> .	
	Tale piana interpretazione è corroborata dall’esame dei lavori parlamentari di	
	cui si è dato conto, dal quale non si ricava alcun argomento di segno contrario.	
	Come messo in luce dalla giurisprudenza della Suprema Corte, i richiami ope-	
	rati dall’art. 1, comma 211, cit. alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20	
	ottobre 1990, n. 302 e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del	
	2005 sono da considerarsi <i>“funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei</i>	
	<i>destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”</i> , dal	
	momento che tali norme <i>“non prevedono alcun trattamento pensionistico, ma</i>	
	<i>regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargi-</i>	
	<i>zione e dell’assegno vitalizio, nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket</i>	
	<i>sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.”</i> (ex multis, Cass. n. 15115	
	del 2024, cit.).	
	Parimenti, nessuna limitazione oggettiva all’applicazione della disposizione in	
	commento potrebbe derivare dal rinvio alle norme che disciplinano i benefici	
	fiscali estesi, ovvero all’art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.	
	407, e all’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Id.).	
	4.6. La soluzione ermeneutica qui accolta è stata, da ultimo, fatta propria dalla	
	stessa Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, con	
	la quale, preso atto dell’indirizzo a sé sfavorevole formatosi nella giurispru-	
	denza di legittimità, la medesima si è espressa nel senso che <i>“si deve ritenere</i>	
	18	

	<i>che, in favore di chi abbia ottenuto lo status di ‘vittima del dovere’, di ‘familiare superstite di vittima del dovere’ o di ‘equiparato a vittima del dovere’, l’esenzione IRPEF si applichi su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo”.</i>	
	4.7. Alla stregua di quanto si è venuti fin qui considerando, sussiste il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere la pensione diretta di cui è titolare senza l’applicazione delle ritenute previste dalla vigente legislazione in materia di imposte sui redditi, effettuate dall’I.N.P.S. in qualità di sostituto d’imposta, con conseguente condanna dell’ente previdenziale a porre fine alla relativa trattenuta.	
	5. Ricorrono adeguati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., considerati, da un lato, la pregressa posizione restrittiva e l’intervento chiarificatore solo di recente intervenuto da parte dell’Agenzia delle entrate e, dall’altro, la dichiarata intenzione dell’I.N.P.S. di adeguarsi al nuovo indirizzo interpretativo nel più breve tempo possibile.	
	Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, a vedersi corrispondere la pensione diretta di cui è titolare senza l’applicazione delle ritenute previste dalla vigente legislazione in	
	19	

	materia di imposte sui redditi e, per l'effetto, condanna l'I.N.P.S. a porre fine	
	alla relativa trattenuta.	
	Compensa integralmente le spese di lite.	
	Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.	
	Ai sensi dell'art. 168 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni dalla pronuncia	
	per il deposito della sentenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.	
	IL GIUDICE	
	(Adriana Del Pozzo)	
	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 24 aprile 2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Elena Asta)	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il giudice, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria	
	venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al	
	terzo comma del richiamato art. 52.	
	20	

In esecuzione del provvedimento, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Genova, 24 aprile 2026

Il direttore della Segreteria

(Elena Asta)

F.to digitalmente